

# Le misure fiscali del Decreto Curaltalia

Illustrate  
dall'Agenzia delle Entrate



# 1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

| Oggetto                                                                                                                           | Destinatari                                                                                                                                                               | Sospensione                                                                                                                                                        | Ripresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.<br><b>Imposta sul valore aggiunto</b> | Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58<br>(ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc) | Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31maggio)<br><b>Versamenti IVA che scadono a marzo 2020</b> | Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020) | <i>Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art. 8 DL 9/2020</i> |

## 2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

### Oggetto

Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

### Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente.**

La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

### Periodo

Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

### Ripresa

*I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.*

### 3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

| Oggetto                                                                                                                                         | Destinatari                                                                                                                                            | Periodo        |                                                             | Ripresa                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi | Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020<br>(11 Comuni prima Zona rossa) | 31 maggio 2020 | mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020 | <i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i> |

## 4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

| Oggetto                                                                                                                                | Destinatari          | Periodo                      | Ripresa                                                        | Note                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali | Tutti i contribuenti | 8.03.2020<br>-<br>31.05.2020 | Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020 | <i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i> |

## 5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

### Oggetto

Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

### Destinatari

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a **euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente**

### Periodo

Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il **31 Marzo 2020**

### Note

*I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione*

## 6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

### Oggetto

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

### Destinatari

Agenzia delle entrate ed altri enti impositori

### Periodo

8 Marzo 2020  
-  
31 maggio 2020

### Note

*Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.*

*Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15*

# 7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto

**Premio pari a  
100 euro**

Destinatari

Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo

**Premio per il mese  
di marzo 2020**

Note

*Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.*

## 8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

### Oggetto

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro

### Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

### Periodo

Periodo d'imposta 2020

### Note

*Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF*

# 9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

## Oggetto

Credito d'imposta del **60% del canone** di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)

## Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa

## Periodo

Marzo 2020

## Note

*Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione*

# 10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

## Oggetto

Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e **in natura** a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro

## Destinatari

Persone fisiche ed enti non commerciali

## Periodo

2020

## Note

*Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019*

# 11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Applicabilità alle erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99

Destinatari

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Periodo

2020

Note

*Le erogazioni **in denaro** sono deducibili dal reddito d'impresa e i **beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura)** non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento*

*Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019*

## 12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

| Oggetto                                                                                                                                                                                  | Destinatari | Periodo                                                                                                                                       | Ripresa                                                                                                                                                                         | Note                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie | Tutti       | <b>8 Marzo-31 Maggio 2020</b><br><i>(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i> | <i>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)</i> | <i>Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</i> |

## 13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

### Oggetto

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. «rottamazione-ter» e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. «saldo e stralcio»

### Destinatari

Tutti

### Periodo

31 Maggio 2020

### Note

*Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.*

# 14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

## Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

## Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

## Periodo

2020